

Secondo il Tar Lazio risarcimento ridotto per chi non si sbriga a chiedere l'ottemperanza

Giudizi lenti, sei mesi per i ristori

C'è danno da ritardo se il ministero non paga l'indennizzo

DI DARIO FERRARA

Scatta il pagamento del danno da ritardo a carico del ministero della giustizia se gli uffici non si sbrigan a liquidare l'equa riparazione alla parte processuale vittima della causa-lumaca, dopo che la sentenza di condanna dell'amministrazione è stata notificata in via Arenula. Quando la liquidazione non avviene entro il termine di tolleranza di sei mesi, riconosciuto dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, si configura il danno da ritardo da risarcire nella misura degli interessi moratori dovuti dall'amministrazione per il ritardo nel pagamento. E laddove è invece il danneggiato a non chiedere tempestivamente l'ottemperanza della sentenza che condanna l'amministrazione a pagare, il giudice amministrativo non può non tenerne conto e deve ridurre il ristoro. Lo dice con sentenza 8746/12, la sez. I del Tar Lazio.

Giudicato da attuare. Accolto il ricorso del cittadino per l'esecuzione del giudicato dopo la sentenza della Cassazione che condanna

il dicastero di via Arenula a pagare 9.250 euro di indennizzo di cui alla legge «Pinto» (vale a dire la 89/2001), più gli interessi legali dalla data della domanda e il rimborso delle spese di giudizio. E ciò in barba alla copiosa giurisprudenza amministrativa secondo cui il risarcimento del danno da ritardo di cui all'articolo 114, comma 4 lettera e) del codice del processo amministrativo non si configura quando l'inadempimento dell'amministrazione riguarda obbligazioni che hanno natura pecuniaria. Possibile? Sì, se si considera che la norma del codice del processo amministrativo ha natura sanzionatoria e non risarcitoria e mostra una portata applicativa più ampia delle analoghe disposizioni previste per il processo civile. Diversamente che nel Cpc, infatti, il meccanismo di risarcimento previsto nel processo amministrativo non risulta limitato al solo inadempimento di obblighi che riguardano un non fare o un fare infungibile: limitare il ristoro alle obbligazioni di natura non pecuniaria risulta dunque un inaccettabile «vulnus» al fondamentale principio dell'effettività della tutela. Il ministero

di via Arenula si salva solo se non ha risorse disponibili.

Forfait escluso. Veniamo al quantum del danno: 100 euro per ogni mese di ritardo o 200 euro a forfait? Meglio evitare liquidazioni omnicomprendenti che creano disparità. Anche perché un tot in più per ogni periodo di inadempimento spinge l'amministrazione a fare presto. E sono gli stessi giudici di Strasburgo a indicare il parametro da seguire, individuato nella commisurazione degli interessi moratori dovuti dall'amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate, riferita a un «interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali». Se Via Arenula non provvede a liquidare ci penserà un dirigente del Tesoro nominato commissario ad acta.

10
ONLINE
La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti